



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Tricolore

ORDINANZA SINDACALE n. 5 del 27/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE EURGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000 - RECEPIMENTO DELL'ORDINANZA N. 26 DEL 26 MARZO 2021 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza emanata dopo la riunione Straordinaria del Consiglio dei Ministri che si è tenuta nella sede della Protezione Civile in Roma in data 22/02/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;

Visto il D.P.C.M del 02/03/2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri che predisponeva ulteriori misure di contenimento del contagio da Virus Covid-19 sul territorio nazionale;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze in materia di misure anti Covid;

Viste le proprie Ordinanze n. 2 e 3 del 20/03/2021 con la quale si ponevano in essere limitazioni e restrizioni alla cittadinanza a tutela della salute pubblica;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 26 del 26 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana con la quale viene istituita la zona rossa nel territorio del Comune di Comitini dal 27 marzo 2021 al 06 aprile 2021 compreso;

Ritenuto necessario assumere un provvedimento contenitivo, alla luce delle superiori considerazioni, atto a contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di Comitini;

Visto l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislative 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Di recepire integralmente l'Ordinanza contingibile e urgente n. 26 del 26 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana e si applicano le seguenti misure:

Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. E' sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l'emergenza. E', altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

Sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021;

Rimangono aperte l'edicola/tabacchi, la farmacia secondo gli ordinari orari di lavoro.

Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacia. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento

ORDINA DAL 27 MARZO 2021 AL 06 APRILE 2021

E interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco delle ville Comunali;

E consentita la partecipazione alle cerimonie funebri e all'accompagnamento del feretro all'ultima dimora solo agli stretti congiunti e al personale addetto alle imprese funebri evitando le visite di lutto a casa.

La chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali;

Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei seguenti servizi essenziali e di pubblica utilità:

Vigilanza e Controllo del territorio

Servizio manutenzione;

Registrazione di atti di nascita e morte (State Civile) Rilascio Carte di Identità;

Servizi cimiteriali e di polizia mortuaria indifferibili;

Servizi sociali di pronto intervento e di assistenza;

Attività urgenti dei servizi finanziari (pagamento delle forniture, stipendi, personale);

Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

Tutte le altre attività di lavoro che, in maniera trasversale rispetto ai servizi di competenza delle diverse strutture di massima dimensione dell'Ente (Settori), siano soggette a scadenze di legge non prorogate e che rendano necessaria la presenza in sede.

La presente ordinanza produce I suoi effetti dal 27 marzo 2021 fino al 6 aprile o fino a nuovo provvedimento da emanarsi a seguito della mutata situazione diffusiva del contagio epidemico da COVID-19

SI CHIEDE

alla cittadinanza la massima collaborazione e di segnalare alle Autorità competenti i casi a rischio al fine di attivare le procedure sanitarie già predisposte dai competenti organi sanitari.

Il numero per le comunicazioni è quello del centralino del Comune di Comitini: **0922/600330**

Ad ogni modo per ogni eventuale emergenza/esigenza è possibile contattare I referenti del Comune ai seguenti numeri di cellulare:

Sindaco - Dr. Antonino Contino : 327/8149182

Resp. Ufficio Tecnico: Ing. Giovanni Gentiluomo 366/3143560

Resp. Servizi Sociali: Sig. Salvatore Parello 393/2398220

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR -Palermo in alternativa entro gg 120 (centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

SI DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite affissione all'Albo Pretorio e Sito Internet istituzionale del Comune;

Che il presente provvedimento venga trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (*presidente@pec.governo.it*), al Ministro della Salute (*gab@postacert.sanita.it*), al Presidente della Regione Siciliana (*presidente@certmail.regione.sicilia.it*), all'Ass.re Regionale alla Salute (*assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it*), all'Ufficio Territoriale di Governo, al Comando Stazione Carabinieri di Comitini, al Servizio di Polizia Municipale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla vigente normativa.

Comitini, 27/03/2021

IL SINDACO

F.to Dr. Antonino Contino